



Diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero

Dal 1° luglio 1992 le Svizzere e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla vita politica svizzera. Possono votare sugli oggetti **federali** e partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale senza doversi recare in Svizzera. La partecipazione degli Svizzeri all'estero alle votazioni ed elezioni **cantonali** è disciplinata nella legislazione cantonale ed è possibile in parecchi cantoni.

1. Presupposti

Potete esercitare i vostri diritti politici per corrispondenza dall'estero se:

- avete trasferito il vostro domicilio all'estero,
- avete 18 anni compiuti, e
- siete registrati presso un'ambasciata o un consolato generale di Svizzera all'estero (in seguito denominati «rappresentanza»).

2. Iscrizione

2.1 Procedura

Annunciatevi presso la vostra rappresentanza personalmente o per scritto. Per iscrivervi, potete anche servirvi del modulo «Annuncio di uno(a) Svizzero(a) all'estero avente diritto di voto» che si trova sul nostro sito internet (www.eda.admin.ch → Servizi e pubblicazioni → Prestazioni per i cittadini svizzeri all'estero → Diritti politici).

Nell'iscrizione dovete indicare le vostre generalità e il vostro ultimo comune di domicilio. Se finora avete esercitato i vostri diritti politici in un comune che non corrisponde al vostro ultimo comune di domicilio in Svizzera, si prega di specificare in "ultimo domicilio politico"¹. Se non avete mai avuto il domicilio in Svizzera, scegliere uno dei vostri comuni di attinenza.

2.2 Catalogo elettorale centrale

I cantoni sono liberi di istituire un catalogo elettorale centrale per gli Svizzeri all'estero. Se questo fosse il caso del vostro cantone, il vostro voto sarebbe conteggiato non nel comune da voi designato, bensì nel comune in cui si trova il catalogo centrale. La vostra rappresentanza vi potrà indicare i cantoni che hanno introdotto tale catalogo elettorale centrale.

2.3 Voto elettronico

In diversi cantoni è possibile votare elettronicamente in occasione di votazioni ed elezioni federali. Per delle più ampie informazioni rivolgetevi al vostro comune di voto.

2.4 Conferma della registrazione

Il vostro comune di voto vi confermerà per iscritto l'avvenuta registrazione nel catalogo elettorale.

¹ai sensi dell'art. 7, par. 3, lt. e della OSEst

2.5 Radiazione dal catalogo elettorale

La vostra iscrizione nel catalogo elettorale in Svizzera è valida durante tutta la durata del vostro soggiorno all'estero e non deve essere rinnovata. Una radiazione dell'iscrizione dal catalogo elettorale può avere luogo solo in seguito ad una vostra richiesta scritta rivolta alla rappresentanza competente presso la quale vi siete annunciati. Una radiazione può avere luogo pure d'ufficio, dopo che il comune di voto ha ricevuto in ritorno per tre volte di seguito il materiale di voto poiché non è stato possibile recapitarlo al suo destinatario.

3. Spedizione del materiale di voto

Prima di ogni elezione o votazione federale riceverete per posta prioritaria dal vostro comune di voto il materiale di voto ufficiale insieme alle spiegazioni del Consiglio federale, che potete richiedere in una delle quattro lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco, romancio), pur se essa non costituisce la lingua ufficiale del vostro comune di voto. Segnalate la vostra scelta di lingua al momento dell'iscrizione.

4. Informazioni

Oltre alle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale o alla guida elettorale della Cancelleria federale, anche la «Gazzetta Svizzera», la «Schweizer Revue» e swissinfo.ch informano ampiamente sulle elezioni e sugli oggetti in votazione.

5. Partecipazione a votazioni o a elezioni

5.1 dall'estero

Seguite le istruzioni del vostro comune di voto spedite insieme al materiale di voto. Una busta di recapito non può contenere più la busta di voto o la legittimazione di più persone, altrimenti i voti potrebbero essere considerati nulli a tenore della legislazione cantonale vigente. Affrancate la busta di recapito e inviatela per posta prioritaria al vostro comune di voto.

Le prescrizioni di voto possono differire da cantone a cantone. Leggete dunque attentamente le istruzioni impartite dal vostro comune di voto.

La Confederazione non può garantire il buon funzionamento delle poste straniere. Un arrivo ritardato del materiale di voto al vostro indirizzo oppure della scheda al vostro comune di voto è dunque a vostro rischio.

5.2 in Svizzera

Qualora al momento delle votazioni soggiorniate in Svizzera, potete recarvi personalmente alle urne o votare per corrispondenza. Se intendete recarvi personalmente alle urne, la comunicazione della vostra presenza in Svizzera deve però pervenire al comune di voto almeno sei settimane prima della votazione. Così facendo il comune non vi trasmette il materiale di voto all'estero, evitando in questo modo di inviarvi un duplicato, scongiurando il rischio che possiate votare due volte. Dovete inoltre ritirare il materiale di voto durante le ore di apertura degli sportelli del comune.

6. Firma di iniziative e di domande di referendum federali

Se desiderate firmare iniziative popolari e domande di referendum federali, potete richiedere il materiale direttamente al comitato interessato, firmare l'elenco delle firme all'estero e rinviarlo al comitato. Le proposte di legge delle iniziative popolari allo stadio della raccolta di firme sono disponibili anche su internet:

Iniziative: http://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis_1_3_1_1.html

Referendum: http://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/ref_1_3_2_1.html

Sull'elenco delle firme dovete indicare le vostre generalità, il comune e cantone di voto e il vostro indirizzo esatto all'estero (via, numero di casa, CAP, luogo e paese). Durante un soggiorno in Svizzera, potete anche firmare l'elenco delle firme nel vostro comune di voto, indicando come domicilio il vostro indirizzo all'estero.

Avvertenza importante

In certi stati, la partecipazione alla vita politica di un altro stato può implicare sanzioni e, per le persone con doppia nazionalità, la perdita della cittadinanza di tale stato. La vostra rappresentanza potrà fornirvi indicazioni supplementari. Informazioni vincolanti in proposito possono però essere rilasciate unicamente dalle autorità del vostro stato di residenza.

Altre domande?

Le nostre rappresentanze all'estero (www.eda.admin.ch) → Rappresentanze e consigli di viaggio sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriori informazioni.

* * * * *